

Il piano di razionalizzazione


Crema, 14 giugno 2016

La governance del gruppo ente locale attraverso un esempio

Dagli anni '90 ad oggi

Struttura organizzativa Comune di Pistoia ante processo di societizzazione

Segretario Generale



Legenda:

SETTORI

SERVIZI

SERVIZI AUTONOMI



SOCIETA'

Consorzio Centrale del
Latte FI – LI – PT

SIARIO

Società Aeroporto
Toscano (SAT) Pisa

Centro Impresa e
Innovazione (CII)

Fidi Toscana spa

San Giorgio spa

Consorzio Copit

Azienda
Municipalizzata Gas

Priamus Toscana spa

ENTI NO PROFIT

Associazione Teatrale
Pistoiese

Centro Italiano di studi
di storia e d' arte
Pistoia

Centro Mauro Bolognini

Fondazione Acc.mia di
musica italiana per organo

Fondazione Acc.mia di
musica italiana per organo

Fondazione Jorio Vivarelli


Fondazione Michelucci

Fondazione Marino Marini

Istituti raggruppati (ex Ipab)

Università del tempo libero

Struttura organizzativa del Comune di Pistoia attuale




Legenda:

AREE	SERVIZI	SERVIZI AUTONOMI	UFFICI DI STAFF
------	---------	------------------	-----------------



GRUPPO COMUNE DI PISTOIA




LEGENDA



PARTICIPAZIONI DIRETTE

ASSOCIAZIONI, CONSORZI E FONDAZIONI DEL COMUNE DI PISTOIA




Il quadro delle società partecipate oggi

**MEF - Rapporto sulle partecipazioni
detenute dalle Amministrazioni
Pubbliche al 31 dicembre 2013**

Ecco cosa è successo...

Figura 2: Andamento delle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche per anno di costituzione dal 1990 al 2013




Oggi: 8 mila organismi partecipati

Tabella 12 : Le partecipazioni e le società partecipate comunicate dalle Amministrazioni Locali

AMMINISTRAZIONI LOCALI	Società partecipate ⁽¹⁾	Partecipazioni	Numero medio di partecipazioni sulla stessa società ⁽²⁾
	(numero)	(numero)	(numero)
Regioni	675	696	1,0
Province	1.928	2.724	1,4
Comuni	5.667	32.434	5,7
Unioni di Comuni e Comunità Montane	364	571	1,6
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed Unioni Regionali delle Camere di Commercio	1.237	3.088	2,5
Enti Locali del Servizio Sanitario	125	269	2,2
Università	935	1.877	2,0
Altre Amministrazioni Locali	162	175	1,1
TOTALE AMMINISTRAZIONI LOCALI	7.877	41.834	5,3

Non solo controllo...


Figura 5: Distribuzione delle società partecipate dalle Amministrazioni Locali per quota di partecipazione



Non solo società di capitale

Tabella 17: Distribuzione delle società partecipate delle Amministrazioni Locali per forma giuridica

FORMA GIURIDICA	Società partecipate	
	(Numero)	(%)
Società per azioni	1.942	24,7%
Società a responsabilità limitata	2.706	34,4%
Società cooperativa	261	3,3%
Consorzio e società consortili	1.924	24,4%
Altre forme giuridiche ⁽¹⁾	1.044	13,3%
TOTALE	7.877	100,0%



Note: In "Altre forme giuridiche" sono comprese: Aziende speciali e di Ente Locale; Società in accomandita per azioni; Aziende di servizi alla persona-ASP (ex Istituzioni "Pubbliche di Assistenza e Beneficenza); Enti pubblici economici; Istituzioni; Associazioni e Fondazioni; Enti di diritto pubblico e ulteriori forme giuridiche.

6.400 società attive. 1.000 in liquidazione

Tabella 20: Distribuzione delle società partecipate dalle Amministrazioni Locali per stato dell'impresa

STATO DELL'IMPRESA	Società partecipate	
	(Numero)	(%)
La società è attiva	6.414	81,4%
Sono in corso procedure concorsuali, di liquidazione o scioglimento	981	12,5%
La società non è attiva ⁽¹⁾	482	6,1%
TOTALE	7.877	100,0%

Note: (1) Comprende prevalentemente società classificate come "cessate", "sospese" e, in prevalenza, "inattive". Per le inattive, la condizione di inattività può derivare dal fatto che l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva perché, ad esempio, è in attesa del rilascio delle necessarie autorizzazioni, non ha presentato la dichiarazione di inizio attività oppure si è verificata un'interruzione dell'attività per tutto l'esercizio (ad es. nel caso di ristrutturazioni dei locali, provvedimenti sanzionatori, ecc.).

E 500 "non attive"

Gli addetti

Tabella 32: Distribuzione delle società partecipate per classe di addetti

CLASSE DI ADDETTI	Società partecipate		Addetti	
	(Numero)	(%)	(Numero)	(%)
0 nessun addetto	1.454	23,7%	0	0,0%
1-9 addetti	2.285	37,2%	7.940	2,0%
10-49 addetti	1.383	22,5%	31.931	8,0%
50-249 addetti	747	12,2%	83.263	20,9%
250 addetti e oltre	266	4,3%	275.955	69,1%
TOTALE SOCIETÀ PARTECIPATE	6.135	100,0%	399.089	100,0%

Quasi 1.500 società con zero addetti, altre 2.300 con meno di 10 addetti...

Tabella 40: Risultato di esercizio delle società partecipate dalle Amministrazioni Locali

RISULTATO DI ESERCIZIO ⁽¹⁾	Società partecipate		Risultato di esercizio pro quota ⁽²⁾	Quota media di partecipazione detenuta dalle Amministrazioni Locali ⁽³⁾
	(numero)	(%)	(€ migliaia)	(%)
Società in utile	3.682	60,0%	1.651.918,4	40,2%
Società in pareggio	721	11,8%	0,0	55,6%
Società in perdita	1.732	28,2%	-911.012,0	35,0%
TOTALE	6.135	100,0%	740.906,3	40,7%

Note: (1). Per convenzione, sono state considerate in pareggio tutte le società con una perdita o un utile inferiore o uguale allo 0,1% del Patrimonio Netto. (2). I valori sono calcolati "pro quota", ovvero ponderati in base alla quota di partecipazione comunicata dalle Amministrazioni Locali per

Tabella 41: Risultato di esercizio delle società controllate dalle Amministrazioni Locali

RISULTATO DI ESERCIZIO ⁽¹⁾	Società controllate ⁽²⁾		Risultato di esercizio pro quota ⁽³⁾	Quota media di partecipazione detenuta dalle Amministrazioni Locali ⁽⁴⁾
	(numero)	(%)	(€ migliaia)	(%)
Società in utile	2.024	64,5%	1.378.150,1	79,8%
Società in pareggio	361	11,5%	0,0	88,9%
Società in perdita	753	24,0%	-817.550,6	82,4%
TOTALE	3.138	100,0%	560.599,5	81,1%

Note: (1). Per convenzione, sono state considerate in pareggio tutte le società con una perdita o un utile inferiore o uguale allo 0,1% del Patrimonio Netto. (2). Società con quota di partecipazione delle amministrazioni locali uguale o superiore al 50%. (3). I valori sono calcolati "pro quota", ovvero ponderati in base alla quota di partecipazione comunicata dalle Amministrazioni Locali per ciascuna società. (4) La quota di partecipazione mediamente detenuta è stata calcolata come media ponderata in base al Patrimonio Netto della società e/o ente partecipato.

Le perdite del 2013

- 1.732 società in perdita, pari a circa il 25% del totale
- Oltre 900 milioni di euro di perdite
- Solo 16 società “realizzano” oltre 500 milioni di euro di perdite
- Prima per perdite Atac, la società del tpl di Roma, ormai da anni
- Ci sono però:
 - Perdite non palesi, rappresentate da contratti di servizio che coprono inefficienze
 - “Costi pagati dai cittadini” tramite tariffe, ecc.

Programma Cottarelli

Alcune brevi considerazioni

Tassonomia delle partecipate

- Servizi strumentali (13%)
- Servizi privi di rilevanza economica (42%)
- Servizi a rilevanza economica a rete (23% ma 60% del Valore della Produzione)
- Servizi commerciali (22%)

Si noti che non rilevano più i servizi pubblici locali non a rete, che confluiscono nelle altre categorie

Interventi specifici

- **Limiti alla partecipazione indirette (per strumentali e spl privi di rilevanza economica)**
- **Limiti alla detenzione da parte di piccoli comuni**
- **Uscita dalle “micropartecipate” (1900 società in cui il pubblico non arriva al 10%)**
- **Chiusura delle “scatole vuote” (1.300 società fatturano meno di 100 mila euro, 1.700 hanno meno di 6 addetti)**
- **Norme per le Fondazioni pubbliche**

Altre considerazioni

- Tetti ai compensi anche dei dirigenti
- Tema del personale (mobilità, cassa integrazione in deroga e riassorbimento)
- Controlli e sanzioni

La legge di stabilità 2015 n° 190/2014

“Processo di razionalizzazione”

611. (...) a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il **31 dicembre 2015**, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il “piano”

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il **31 marzo 2015**, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. **Entro il 31 marzo 2016**, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

Il comma 613: conferma la lettura del c. 569 l. 147/2013

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Proroga termini per il c. 568-bis l. 147/2013

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'*articolo 1 della legge n. 147 del 2013* si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

La relazione

1. Normativa c. 611 L. 190/2014 e relativi criteri operativi:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Assetto delle partecipazioni del Comune prima della procedura di razionalizzazione.

3. Per ogni società partecipata sviluppare i seguenti punti:

- Quadro normativo di riferimento;
- Situazione economica e patrimoniale attuale e budget o piano industriale;
- Riferimento al programma di mandato del Sindaco e alla Deliberazione di CC adottata ai sensi dei c. 27 e ss. della L. 244/2007;

- Indirizzo oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale circa la razionalizzazione (cessione; scioglimento; aggregazione; ...) facendo esplicito riferimento a quale/i dei criteri di cui al c. 611 L. 190/2014 è stato dato seguito;
- Fasi attuative del processo di razionalizzazione (cronoprogramma delle attività da porre in essere)
- Stima dei riflessi finanziari ed economici dell'operazione all'interno della società e sul bilancio del Comune

Infine...

4. Assetto delle partecipazioni del Comune dopo la procedura di razionalizzazione.

• Per quanto riguarda la Deliberazione di consiglio comunale basta inserire nel dispositivo il mero indirizzo che vuole dare il Consiglio (cessione; scioglimento; aggregazione;) con presa d'atto della relazione tecnica allegata.

Subito dopo...

Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nella conferenza stampa di fine anno, dichiara: "C'è un obiettivo condiviso di passare da 8.000 a 1.000, ma deve essere serio. In questi anni il governo centrale non è stato serio con le autorità locali, ha cambiato legislazione ogni tre per due" e che il veicolo deputato ad avviare la riduzione delle aziende locali sarebbe stato il disegno di legge Madia per la PA.

La legge Madia

- La L. 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
è effettivamente intervenuta in materia
- La trattano gli articoli 18 e 19:
 - Art. 18. Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche
 - Art. 19. Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale

2 decreti legislativi

- I decreti legislativi emanati sono due, uno sulle società partecipate ed uno sui servizi di interesse economico generale
- Sono decreti di riordino ma comunque introducono qualche novità, come era facile attendersi

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Art. 5: “oneri di motivazione e obblighi di dismissione”

- L’atto di costituzione o di acquisto di **partecipazioni anche indirette** deve essere analiticamente motivato
- Deve dare atto della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
- L’atto prevede un parere preventivo della Sezione di Controllo della Corte dei Conti e va inviato, successivamente, all’Autorità Garante della Concorrenza

Principi fondamentali (art. 6)

- Contabilità separata per i diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività
- Di fatto è un recepimento (opportuno) della disciplina comunitaria, che risolve per altro il tema della cross subsidiation e quindi del rischio di aiuti di stato
- È indubbiamente una norma molto significativa, anche se comporterà dei costi di adeguamento e di riflessione su come si debba impostare

Altre richieste

- Programmi di valutazione del rischio
- "Valutano l'opportunità" di:
 - Regolamenti interni di conformità a tutela della concorrenza, ecc.
 - Ufficio di controllo interno
 - Codici di condotta
 - Programmi di responsabilità sociale

Curioso che i principi fondamentali siano facoltativi...

Costituzione di società (art. 7)

- Per gli enti locali non ci sono particolari novità, salvo una maggiore puntualizzazione:
 - Delibera di Consiglio Comunale
 - L'atto deve contenere gli elementi essenziali dell'atto costitutivo ai sensi del C.C.
 - L'atto è pubblicato sul sito istituzionale della PA partecipante
 - I Soci privati sono scelti con procedura competitiva

Si ricorda: oneri di motivazione (art. 5)

- La costituzione o l'acquisto di quote deve essere analiticamente motivato, con riferimento alla necessità della partecipazione e sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
- La delibera va inviata alla Corte dei Conti per un parere e successivamente alla Autorità Garante della Concorrenza
- Curioso il “doppio invio”, rischia di generare conflitti

Art. 8: acquisto partecipazioni

- È uno dei casi di articolo che si applica anche alle quotate
- In sostanza ripete gli obblighi di cui alla costituzione anche alle operazioni su società già esistenti

Art. 10: vendita partecipazioni

- Segue le regole dell'art. 7, ivi compresa la motivazione, congruità, ecc. e deve essere fatta con pubblicità e trasparenza.

Razionalizzazione delle partecipate

Art. 20 – razionalizzazione

Art. 25 – revisione straordinaria delle partecipazioni

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 25)

Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all' articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all' articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all' articolo 20, comma 2, **sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all' articolo 20, commi 1 e 2.**

L'art. 25 rafforza la procedura di liquidazione delle quote

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-*ter*, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile.
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-*quater* del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

Art. 20 c. 1

Fermo quanto all'articolo 25, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. (...)

Art. 20, c. 2 (1/2)

I piani di razionalizzazione, corredati di un' apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all' articolo 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Un dubbio

- Nei casi previsti dal c. 2 sorge l'obbligo di alienare o di razionalizzare?
- L'elencazione dei casi di cui al c. 2 è tassativo o, come per quanto riguardava la legge di stabilità 2015, rappresenta un punto di riferimento da considerare ma derogabile?

L'impressione è che ci sia meno sostanza di quello che sembra...

Art. 20, c. 2 (2/2)

- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un **fatturato medio non superiore a un milione di euro**;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Ancora sull' art. 25

1. (...) A tal fine, **entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.
2. Per le amministrazioni (...) il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, **fermi restando i termini ivi previsti.**

Secondo l'art. 20, i termini oggi sono

- I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno...
- In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti...

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo?

Quali sono i termini?

- Entro 6 mesi dalla approvazione della norma se l'ente non rientra tra quelli che dovevano fare il piano ex legge di stabilità 2015;
- Nei termini dell'aggiornamento del piano, e quindi entro marzo 2017 se si rientrava nell'obbligo della legge di stabilità (e se non si è rispettato tale obbligo?) o entro il 31 dicembre 2016 come da art. 20?

Il dato è rilevante, perché, per l'art. 20:

8. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti. Si applica l'articolo 25, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

Razionalizzazione (art. 20)

- Riprende la legge di stabilità 2015
- Prevede che il piano sia approvato entro il 31 dicembre dal Consiglio
- Deve essere approvata entro il 31 dicembre successivo una relazione sui risultati (?)
- Sono mantenuti i benefici fiscali di cui all'art. 586 bis della l. 147/2013

Criteri dei piani

- I piani di razionalizzazione sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Ancora

- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Una strana anomalia

- Art. 20, c. 6: Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Perché non si ritrova nell'art. 25?

- Art. 25, c. 8: Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1 si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

Tali commi sono abrogati dall'art. 29, c. 1, t)

Il c. 568 bis (introdotto dal DL 16/2014)

Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente.

Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo.

Sempre lettera a)

Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

Lettera b)

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1^o gennaio 2014.

Sempre lettera b)

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Il comma 613: conferma la lettura del c. 569 l. 147/2013

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Proroga termini per il c. 568-bis l. 147/2013

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'*articolo 1 della legge n. 147 del 2013* si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

www.studiopozzoli.net